

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. R.G. fall. 177/2013 sub 8

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri

Presidente rel.

dott.ssa Elena Rossi

Giudice

dott. Alberto Valle

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data
21/2/2014

DA

[REDACTED] E [REDACTED] SOCIETA' AGRICOLA
(Avv. ti Nicola Maragna ed Elena Bocci)

CONTRO

FALLIMENTO DI [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE
(Avv. [REDACTED] curatore dott. [REDACTED] Giudice
Delegato: dott.ssa Caterina Passarelli),

In punto: opposizione allo stato passivo.

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

scritto il Giudice Relatore,

premesso che:

La Società Agricola **[REDACTED]** ha proposto
opposizione contro il decreto con cui il Giudice Delegato lo

ammetteva al passivo del fallimento di ██████████ sri in liquidazione per l'importo di euro 104.556,59 in chirografo, negando il privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c.;

- l'opponente allega di essere impresa agricola, la cui attività principale è costituita dalla coltivazione dei fondi e dall'allevamento, come risulta dalla visura camerale, di essere stato riconosciuto imprenditore agricolo professionale dall'AVEPA, che il credito costituisce il corrispettivo della vendita di vitelloni da macello, che l'attività di allevamento è condotta con il lavoro esclusivamente proprio dei soci, fattore lavoro prevalente rispetto all'utilizzo di macchinari, che una parte dei terreni vengono lavorati al fine di ricavare il foraggio da destinare all'alimentazione degli animali, mentre i liquami provenienti dagli allevamenti vengono destinati alla concimazione dei terreni, che non ha altri redditi oltre a quello agrario, che non ha dipendenti, che il credito costituisce il corrispettivo della vendita di bovini da macello;
- chiede ammettersi prova per testi a conferma di quanto allegato;
- resiste il fallimento deducendo che il privilegio ex art. 2751 bis nr. 4 cc. non può essere esteso alle società ma spetta unicamente alla persona del coltivatore diretto, che difettano la qualità di piccolo imprenditore e la prevalenza del lavoro proprio rispetto agli investimenti, come si desume dalla notevole entità degli acquisti e importazioni effettuati nell'esercizio dell'impresa, che inoltre difetta il collegamento funzionale tra il fondo e l'attività di allevamento del bestiame.

RITENUTO CHE:

- 1) l'eccezione sollevata dal Fallimento per la prima volta in sede di opposizione di incompatibilità tra la veste di società agricola dell'impresa e il privilegio richiesto può essere esaminata atteso che non sussistono preclusioni al riesame della pretesa creditoria, se non quelle espressamente previste dall'art. 99 LF;
- 2) la questione sollevata dal Fallimento si appalesa poi come eccezione

in senso lato attenendo alla stessa sussumibilità della fattispecie concreta nella previsione astratta della norma, verifica che attiene al fondamento della pretesa e non può essere preclusa al Giudice;

- 3) l'eccezione appare fondata atteso che l'art. 2751 bis nr. 4 cc. riconosce il privilegio per i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario senza menzionare soggetti che in forma collettiva come le società, consorzi o cooperative possono esercitare attività riconducibili a quelle delle figure menzionate. Il rilievo appare significativo se si procede al raffronto con il nr. 5 e 5 bis sempre dell'art. 2751 bis cc. dove il privilegio viene esteso non solo all'impresa individuale ma anche a società o enti cooperativi (nr.5) o direttamente riconosciuto in capo società cooperative agricole o loro consorzi (art. 5 bis). In quest'ultimo caso non si comprende poi perché il legislatore avrebbe dovuto riconoscere alle società agricole il privilegio per la vendita dei prodotti se in ipotesi le società agricole fossero già ricomprese sub 4 nella nozione estesa di coltivatore diretto. Il Legislatore ha voluto privilegiare la figura individuale del coltivatore diretto, che con apporto personale prevalente sugli altri fattori della produzione, coltiva il fondo e da esso ritrae i prodotti destinati alla vendita. La diversa organizzazione dell'impresa in forma societaria non consente di estendere il privilegio perché il centro di imputazione dell'attività non è più il coltivatore diretto ma la società, tanto è vero che altra norma (l'art. 5 bis) considera le società cooperative agricole e i loro consorzi come meritevoli dello stesso privilegio generale collegato alla vendita dei prodotti del fondo;
- 4) difetta poi la prova della prevalenza del fattore lavoro (tenuto conto della rilevanza del dato relativo agli acquisti e alle importazioni per l'anno 2011 di E. 741.783,00 a fronte di un volume di vendite per E. 766.036,00), del collegamento funzionale tra il fondo e l'attività, posto che la società opponente non ha provato, né chiesto di provare, che il prodotto della coltivazione del fondo costituisca l'unica o quantomeno prevalente fonte di alimentazione degli animali.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della sostanziale coincidenza tra fase introduttiva e decisoria;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

- I) rigetta l'opposizione;
- II) condanna l'opponente **[redacted]** Società Agricola a rifondere al fallimento di **[redacted]** srl in liquidazione le spese del procedimento, che liquida in euro 3.800,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, cp e iva come per legge.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 24-6-14

Il Presidente est.

dott. Bruno Casciarri

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marisa BARBOLLA

Depositato in cancelleria

il 25-6-14
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cancelliere
Marisa BARBOLLA